



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 35 del 20/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024, RELATIVI ALLEGATI E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2022/2024..

L'anno **duemilaventuno venti** del mese di **dicembre** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Presente
POMA DIVO	Assente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Presente
NOVELLINI GAETANO	Assente
BOZZOLINI MARCO	Presente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Assente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 35 del 20/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024, RELATIVI ALLEGATI E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2022/2024.

Il SINDACO illustra il punto in modo ampio e dettagliato ; precisa che è un bilancio preventivo perché ad oggi mancano ancora le indicazioni che saranno contenute nella legge di bilancio ,per cui sarà oggetto di successiva variazione .

Il bilancio non fa riferimento alla tariffa rifiuti perché anche la società che gestisce il servizio (Aprica) non ha fornito il piano finanziario del servizio rifiuti e non ha calcolato la tariffa secondo il nuovo metodo Arera

dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:

- il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare;
- il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visti:

- la parte seconda del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), che detta le norme per la gestione finanziaria e contabile degli enti locali, comprese quelle relative alla formazione del bilancio di previsione;
- il principio contabile applicato concernente la programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), che al capitolo 9 identifica il Bilancio di Previsione Finanziario ed i suoi allegati;

Dato atto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, lo schema di bilancio è costituito dal bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024, che assume funzione autorizzatoria, comprendente le previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, le previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, nonché i relativi riepiloghi e prospetti riguardanti

il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli artt. 13 e 14 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti;

Dato atto che:

- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle segnalazioni dei Responsabili di Settore e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il periodo di riferimento;

Considerato che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede altresì l'approvazione del Documento Unico di Programmazione per l'intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.Lgs. n. 267/2000, ed in versione semplificata per gli enti fino a 5.000 abitanti;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 24 del 27/07/2021, ad oggetto "Documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2022/2024 (art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – presentazione”;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 04/12/2021, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022/2024, la nota integrativa e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024;

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti ed organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio ed al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 196 (L.F. 2007), il quale prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Viste le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale:

Num.	Data	Oggetto
106	20/11/2021	Determinazione tariffe servizi scolastici per l'anno 2022/2023.
111	04/12/2021	Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedersi in proprietà o in diritto di superficie anno 2022.

112	04/12/2021	Approvazione valore delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2022.
113	04/12/2021	Approvazione proposta di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2022/2024.
114	04/12/2021	Destinazione dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada triennio 2022/2024.
115	04/12/2021	Servizi pubblici a domanda individuale: definizione costi complessivi, quote di copertura e ammontare delle risorse anno 2022.

Viste e richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 12 del 14/05/2021, ad oggetto: "Approvazione Rendiconto dell'esercizio finanziario 2020";
- la deliberazione di approvazione del programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione per l'anno 2022, di cui alla proposta n. 618 del 07/12/2021, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale in data odierna;
- la deliberazione di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022/2024, di cui alla proposta n. 620 del 07/12/2021, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale in data odierna;
- la deliberazione di conferma delle aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022, di cui alla proposta n. 633 del 10/12/2021, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale in data odierna;
- la deliberazione di conferma delle aliquote e della soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022, di cui alla proposta n. 634 del 10/12/2021, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale in data odierna;

Atteso che il Consiglio Comunale dovrà approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, come disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

Considerato che il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come da ultimo modificato dal decreto interministeriale del 18 maggio 2018, recita testualmente: "Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, regolato con decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui

all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
g) altri documenti di programmazione;

Rammentato che il limite di indebitamento (rapporto tra interessi passivi su mutui e garanzie prestate rispetto alle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente), di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, risulta al di sotto del limite del 10% previsto dalla normativa; Considerato che i commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali. Pertanto, dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820); e, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, quindi, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 (co. 821);

Atteso che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario sia ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, circa la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa con le proposte avanzate dai vari Responsabili, sia ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Visti i pareri espressi dall'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2022/2024 e documenti allegati, nonché sulla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato 2022/2024;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Con voti n.8 favorevoli, n.1 astenuto (Bozzolini) espressi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

delibera

- 1) Di approvare il bilancio di previsione 2022/2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, e ss.mm.ii., ed i relativi allegati (Allegato 1);
- 2) Di approvare la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato 2022/2024 (Allegato 2);
- 3) Di approvare la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà

strutturale desunti dal rendiconto 2020 (Allegato 3);

4) Di prendere atto dei pareri espressi dall'Organo di revisione sulla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato 2022/2024 (Allegato 4) e sulla proposta di bilancio di previsione 2022/2024 e documenti allegati (Allegato 5);

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al D.P.C.M. 22/09/2014;

6) Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del D.M. 12/05/2016, e che l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;

7) Di dare atto, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Dosolo, sono pubblicati:

- il Rendiconto della gestione anno 2020, all'indirizzo internet:

[https://servizi.comune.dosolo.mn.it/L190/sezione/show/53153?
sort=&search=&idSezione=74&activePage=&](https://servizi.comune.dosolo.mn.it/L190/sezione/show/53153?sort=&search=&idSezione=74&activePage=&)

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/09/2019 ad oggetto: "Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267", all'indirizzo internet:

[https://servizi.comune.dosolo.mn.it/L190/sezione/show/37915?
sort=&search=&idSezione=74&activePage=&](https://servizi.comune.dosolo.mn.it/L190/sezione/show/37915?sort=&search=&idSezione=74&activePage=&)

- i rendiconti ed i bilanci consolidati dei soggetti considerati nel gruppo "Amministrazione pubblica del Comune di Dosolo", di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi all'esercizio 2020, all'indirizzo internet:

[https://servizi.comune.dosolo.mn.it/L190/?
idSezione=63&id=&sort=&activePage=&search=](https://servizi.comune.dosolo.mn.it/L190/?idSezione=63&id=&sort=&activePage=&search=)

Dopodiché, valutata l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione, al fine di consentire l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 nei termini di legge, con voti n.8 favorevoli e n.1 astenuti (Bozzolini)

delibera

Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA